

Silviano Di Pinto_23/10/2020

****L'importanza di un approccio dinamico da parte della PMI nel periodo Covid-19 nel rapporto Banca_Impresa. Strumenti di Credit Risk Mitigation e tecniche di Rating Advisory a sostegno delle PMI nell'era di IFRS9 nel periodo Covid-19. Breve analisi sui principali indici di bilancio da tenere sotto osservazione e il ruolo strategico del Fondo di Garanzia nel monitoraggio delle singole operazioni anche rispetto alle posizioni oggetto di sospensione fino al 31.01.2021 ****

Premessa:

1) Dal 1.1.2021 entrano in vigore le nuove regole/ nuova classificazione dello stato di DEFAULT per le imprese (cfr tabella allegata a pagina 14).

Le soglie della nuova classificazione come vedete dalla tabella inviata sono bassissime e meritano attenzione.

2) il 31.1.2021 scadono i termini per le moratorie sia sui fidi a breve che sui rateali e bullet previsti dal DL Cura Italia. Gli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" potrebbero essere prorogati fino al 30/06/2021.

3) calcolo e monitoraggio dei principali indici di bilancio

Obiettivo primario di questo mio intervento è quello di portare a conoscenza degli imprenditori alcune informazioni di base di estrema importanza:

L'imprenditore deve il più possibile, oggi più che mai, trasferire con estrema trasparenza e professionalità le info qualitative, andamentali ed economiche della sua attività ed essere sufficientemente informato sulle normative principali (es. IFRS9), sugli strumenti (importanza del Rating Aziendale con approccio Forward) e le opportunità pubbliche e private (es. strumenti di Credit Risk Mitigation a ponderazione zero sul capitale delle banche) a sostegno e supporto della propria attività che gli permettono di agevolare il più possibile il dialogo con i suoi partner (Banche, consulenti, fornitori, clienti, etc)

Breve Analisi

E' da evidenziare che in questo periodo, in particolar modo da marzo 2020, molte azioni e interventi normativi che si sono succeduti (DI Cura, DI Crescita, DI Agosto, Normativa Europea sugli aiuti di stato, etc) a patto che non ci siano state negatività tali da segnalare "sofferenze", hanno permesso alle banche di "congelare" le posizioni senza classificarle in stato "forborne" (i crediti forborne identificano una situazione di crisi, quindi limitata nel tempo rispetto all'insolvenza, del debitore). Tale situazione si protrarrà almeno fino al 31/01/2021 periodo di scadenza previsto per le moratorie sui mutui e prestiti PMI, il Decreto Agosto sposta i termini dal 30 settembre al 31 gennaio 2021 sia per le linee di breve termine che per i rateali e bullet.

Inoltre tenuto conto dei nuovi principi contabili internazionali IFRS9 (entrati in vigore a regime da gennaio 2019) che rilevano una valutazione del credito, e conseguenti accantonamenti ed azioni da parte degli istituti di credito, non più al momento del default da parte dell'impresa ma dapprima su 12 mesi se la posizione risulta in stage 1 e successivamente su base life-time nel caso


l'impresa si trovi in stage 2, incorporando "forward looking information" negative. Il nuovo principio contabile IFRS9 è di fondamentale importanza in quanto il suo impatto si traduce in maggiori accantonamenti sul rischio di credito ed in una necessaria riconsiderazione della politica dei finanziamenti/affidamenti e del processo di valutazione del credito.

Uno degli aspetti maggiormente innovativi del nuovo standard IFRS 9 è rappresentato infatti dalla metodologia di misurazione delle perdite di valore derivanti dal deterioramento delle attività finanziarie (impairment). La necessità di rilevare tempestivamente le perdite senza attendere il verificarsi di specifici eventi ha portato ad abbandonare il modello "incurred loss" (perdita osservata) a favore di un processo di stima della "expected loss" (perdita attesa) al fine di prevedere in anticipo le perdite ed evitare che gli effetti sui bilanci si manifestino nei momenti di crisi. L'IFRS9 adotta un modello che si basa sulla probabilità che si verifichi una perdita in futuro, ovvero **introduce una logica di "perdita attesa" che consente di iscrivere le rettifiche su crediti in modo proporzionale all'aumentare dei rischi**, evitando di sovraccaricare i conti economici della Banche al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo così l'effetto pro ciclico.

L'IFRS 9 prevede, infatti, che le banche effettuino accantonamenti non solo per i crediti già deteriorati, ma anche per quelli che potrebbero deteriorarsi in futuro. Di fatto, quindi la manovra prevede accantonamenti anche per i crediti in bonis. Gli istituti dovranno infatti stimare le perdite attese (expected credit loss) e metterle a bilancio.

Gli istituti di credito dovranno effettuare accantonamenti anche per i crediti in bonis stimando le perdite attese. Il principio prevede una segmentazione in tre livelli:

- **Stage 1.** Crediti per i quali si calcola la perdita attesa nell'orizzonte temporale di un anno.
- **Stage 2.** Crediti per i quali la perdita attesa viene calcolata su un periodo che vafino alla scadenza naturale del finanziamento. Si passa allo "Stage 2" quandoaumenta significativamente la rischiosità, cioè quando il rating di una impresa peggiora pur non manifestando un livello di rischio importante.
- **Stage 3.** Sono i crediti più rischiosi (inadempienze probabili e sofferenze)



Il portafoglio crediti, anche alla luce delle criticità da Covid-19, potrebbe ovviamente scontare una valutazione negativa; le banche intercorrerebbero quindi sia in un'eccessiva svalutazione su crediti che ad uno sproporzionato assorbimento di capitale di vigilanza.

Alla luce della suddetta disanima, in tale fase le banche avranno in primis come obiettivo la razionalizzazione di tutto il portafoglio in stage 2 e un attento monitoraggio anche del portafoglio in stage 1, individuando il credito anomalo deterioratosi solo per problematica Covid-19 oppure un attivo creditizio già problematico ed aggravatosi a seguito della crisi pandemica.

Individuate le posizioni, la banca può effettuare un'analisi economico – patrimoniale – finanziaria basata su indicatori di allerta come in caso di crisi aziendale.

Tale analisi permette di calcolare, per ogni singola posizione, la giusta quota di inserimento ed il giusto pricing del credito; come rilevatori utili possono essere presi in riferimento alcuni indicatori dettati dalla nuova normativa in materia fallimentare.

Al fianco alla suddetta azione di analisi sviluppata su base attuale ed andamentale, sarebbe opportuno sensibilizzare l'imprenditore italiano, anche ad una valutazione prospettica, analizzando costi, ricavi e flussi di cassa futuri, creando un business plan ponderato a diverse situazioni di mercato; conoscere il trend futuro dell'azienda rappresenta per l'imprenditore e la banca che lo affianca, un'azione fondamentale per prevenire crisi aziendali e crediti anomali.

Una volta identificate ed analizzate le posizioni come da schema proposto, sui crediti ritenuti idonei si effettua un lavoro di concessione di liquidità, operazioni di consolidamento e/o rinegoziazione e operazioni di rinnovo dei fidi in scadenza mitigando il rischio con i benefici derivanti anche dalle Garanzie Pubbliche a ponderazione zero sul capitale della banca (Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L.662/96, Fondo Ismea per le imprese agricole e Garanzie rilasciate da Sace), "sfruttando" anche le opportunità concesse dagli **"Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti"** - **Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**". Obiettivo sul breve termine per la banca è quello di alleggerire la PD e la LGD (perdita in caso di default) e nel medio / lungo migliorare il più possibile il grado di rischio cercando il rientro nello stage 1.

Gli istituti di credito possono, anzi dovranno soprattutto in questa fase, essere sostenuti con collateral forti quali le garanzie statali a ponderazione zero sul capitale bancario. I due principali strumenti di lavoro a disposizione sono la garanzia diretta fornita dal Fondo di Garanzia per le PMI oppure la garanzia fornita da ISMEA per il settore agrario entrambe però a copertura di 80% - 90% della posizione a seconda della finalità e /o durata.

Parallelamente all'attività di impiego, nel tempo, la capacità di revisionare gli affidamenti a revoca del portafoglio crediti, ha assunto per le banche, soprattutto le minori, un'importanza rilevante; monitorare il credito significa avere un aggiornamento dello stato di vita della posizione. In caso di allert negativi o positivi, la banca decide se intervenire impiegando nuova liquidità oppure effettuando un deleveraging del credito.

Quanto su premesso mi induce a dire che occorre monitorare attentamente l'andamento delle esposizioni ed avviare immediatamente azioni preventive e/o correttive a mio avviso entro fine novembre: azioni che possono essere tradotte anche in consolidamento e/o rinegoziazioni delle esposizioni o anticipare i rinnovi dei fidi che hanno magari uno stato di tensione e sfruttare in modo completo l'opportunità offerta **dagli aiuti temporanei sotto forma di garanzie che potrebbero essere prorogati fino al 30/06/2021.**

In questo particolare momento storico risulta importante per l'imprenditore monitorare costantemente lo stato di salute della propria azienda attraverso l'analisi dinamica di alcuni indici

di bilancio che, se monitorati costantemente, possono costituire dei veri e propri alert per l'imprenditore, che dovrà poi procedere con un'analisi più approfondita per individuarne le cause.

Per le imprese possono essere utili i Sistemi di allerta attraverso analisi gli indicatori della crisi che devono essere monitorati costantemente

- 1. Patrimonio netto negativo**
- 2. DSCR previsionale a 6 mesi**
- 3. oneri finanziari su ricavi**
- 4. patrimonio netto su mezzi di terzi**
- 5. attivo a breve su passivo a breve**
- 6. cashflow su attivo**
- 7. debiti previdenziali e tributari su attivo**

Mentre i primi due indicatori della crisi di impresa sono stati considerati validi per tutte le tipologie di attività, gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore

Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:

- i patrimonio netto negativo;*
- ii DSCR a sei mesi inferiore a 1;*
- iii qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:*
- iv a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;*
- v b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;*
- vi c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;*
- vii d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;*
- viii e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.*

1 Patrimonio netto negativo

È un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un patrimonio netto negativo o, per le società di capitali, al di sotto del limite di legge. Il patrimonio netto diviene negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali (art. 2484, co. 4 cod. civ.). Indipendentemente dalla situazione finanziaria, detta circostanza costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Il fatto che il patrimonio netto sia divenuto negativo può essere superato da una ricapitalizzazione. Ai fini segnaletici è ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.

2. Il DSCR (*debt service coverage ratio*)

È altresì un indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un DSCR a sei mesi inferiore ad 1. Il DSCR è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità.

Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

- al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi.
- al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
- b) le disponibilità liquide iniziali;
- c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono *'anticipabili'*.

Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi. Esso è costituito da:

- d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- e) debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;
- f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

3. Gli indici di settore

Se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale è sopra il limite legale e se il DSCR non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano i seguenti 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che devono allertarsi tutti congiuntamente:

- a. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari*, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b. *indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c. *indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
- d. *indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e. *indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Le modalità di calcolo degli indici di settore sono riportate in appresso.

• **Indice di sostenibilità degli oneri finanziari.** È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:

- al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
- al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.

• **Indice di adeguatezza patrimoniale.** È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

- **Indice di ritorno liquido dell'attivo.** È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:
 - al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
 - al denominatore il totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
- **Indice di liquidità.** È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:
 - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
 - al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- **Indice di indebitamento previdenziale o tributario.** È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:
 - al numeratore, l'Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
 - al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Indicatore	Area gestionale	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITÀ FINANZIARI ONERI	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi)	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITÀ	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio più i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) meno i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	L'indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
---	-------------------------------	--	---

Questi 5 indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi. La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

L'analisi statistica ha portato ad individuare soglie diverse per settori come di seguito.

Soglie di allerta suddivisi per settore merceologico

	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' A BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
AGRICOLTURA E SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
ESTRAZIONE MANIFATTURA PROD.ENER./GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
INGEGNERIA CIVILE COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
COMM INGROSSO e DETT AUTOVEICOLI COMM INGROSSO (D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
COMM DETTAGLIO BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Si noti che ai fini dell'applicazione degli alert occorre considerare la correlazione degli indicatori con il rischio, ovvero:

- ONERI FINANZIARI / RICAVI: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia;
- PAT. NETTO / DEBITI TOTALI: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
- LIQUIDITA' A BREVE TERMINE: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;

- CASH FLOW / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori minori o uguali al valore soglia;
- (INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO: si accende il segnale in caso di valori maggiori o uguali al valore soglia.

RICHIESTE DI GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N.18

SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto-legge, sono ammissibili alla garanzia del Fondo i soggetti beneficiari finali che:

- a) abbiano beneficiato delle misure previste dall'art. 56, comma 2, del Decreto-Legge;
- b) abbiano dichiarato al soggetto richiedente, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- c) fatta eccezione per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, presentino, alla data della richiesta di adesione alle misure di sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, del Decreto-Legge, i requisiti per la qualifica di PMI;
- d) non presentino, alla data di pubblicazione del Decreto-Legge, esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni.

2. I soggetti beneficiari finali, inoltre, ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, alla data di presentazione della domanda di ammissione alla garanzia, non devono:

- a) essere, alla data del 31 dicembre 2019, tra le "imprese in difficoltà" così come definite dall'art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- b) essere in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis della medesima legge;

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti paragrafi B.1 e B.2, non si applicano le altre cause di non ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo.

Possono beneficiare delle predette misure le PMI e i professionisti, operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori, che dichiarano di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità a seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e che non hanno, alla data di pubblicazione del decreto (17 MARZO), esposizioni debitorie classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. (Per accedere alla moratoria, l'impresa non deve avere posizioni in essere nei confronti della Banca finanziatrice classificate come sofferenze, inadempienze probabili o scaduti e/o sconfinanti superiori a 90 giorni. La Banca

verifica inoltre presso la Centrale Rischi che l'impresa non abbia esposizioni segnalate come sofferenza da altre banche)

Breve sintesi, flusso operativo e opportunità per l'istituto di credito e PMI su operazioni che non sono garantite dal fondo di garanzia per le pmi e rientrano nelle misure A, B e C:

L'art. 56 del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, modificato dall'art. 65 del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, prevede la possibilità per le imprese, danneggiate dalla diffusione del Covid-19, di ottenere una delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- **MISURA A- DIVIETO DI REVOCA** Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte alla Data del termine delle misure (31/01/2021);

Per acquisire garanzia diretta su queste operazioni: Inserire importo accordato originario dell'operazione - inserire importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-legge Cura Italia N.B.: La differenza, alla data del 17/03/2020, tra importo accordato e importo utilizzato sarà l'importo dell'operazione su cui verrà calcolato il 33% della garanzia del Fondo

- **MISURA B - PROROGA** Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima della Data del termine delle misure, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, alle medesime condizioni fino alla Data del termine delle misure;

Per acquisire garanzia diretta su queste operazioni: Inserire data di scadenza originaria che non potrà essere successiva al 31 gennaio 2021 - Inserire l'Importo originario dell'operazione finanziaria N.B.: L'importo originario dell'operazione finanziaria sarà l'importo dell'operazione su cui verrà calcolato il 33% della garanzia

- **MISURA C – SOSPENSIONE** Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della Data di termine delle misure è sospeso sino alla Data del termine delle misure e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per acquisire garanzia diretta su queste operazioni: Inserire la data di scadenza originaria dell'operazione e la nuova data di scadenza dell'operazione comprensiva del periodo di sospensione - Inserire l'importo originario dell'operazione finanziaria e l'importo delle rate oggetto di sospensione fino alla data del 31/01/2021 N.B.: L'importo delle rate oggetto di sospensione sarà l'importo dell'operazione su cui verrà calcolato il 33% della garanzia.

La garanzia è concessa nella misura del 33%:

- a) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura A, sulla differenza tra l'importo accordato originario e l'importo utilizzato alla data di pubblicazione del Decreto-Legge (17/3/2020);
- b) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura B, sull'importo dei prestiti non rateali la cui scadenza è stata prorogata;
- c) in riferimento alle operazioni finanziarie che hanno beneficiato della Misura C, sull'importo delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

Flusso Operativo:

1. Esaminare le singole posizioni **non garantite dal fondo di garanzia** e rientranti nella misura A, B e C
2. Acquisire entro il 15/12/2020 la garanzia diretta per il 33% in base alle modalità operative della sezione speciale della Sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 56 del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 (DL Cura Italia) per le posizioni di cui al punto 1.
3. Contemporaneamente si potrebbe sulle stesse posizioni, dove abbiamo avviato istruttoria per richiesta di garanzia diretta al 33%, effettuare anche una richiesta di garanzia diretta in regime di aiuti temporanei o aiuti de minimis con garanzia 80% o 90% a seconda della finalità e /o durata, in dettaglio:
 - a. Sulle operazioni di breve termine avviare istruttoria per richiesta di garanzia diretta al 90% con durata 12/18 mesi entro il 15/12/2020
 - b. Sulle operazioni di medio lungo termine oggetto di sospensione fino al 31/01/2021 avviare istruttoria per richiesta di garanzia diretta all'80% entro il 15/12/2020 per rinegoziazione con aggiunta di liquidità del 25%.

In questo caso al 31.01.2021, termine di scadenza previsto per le moratorie sui mutui e prestiti **l'istituto di credito ha la possibilità di** Attivare le linee di breve o medio lungo ora garantite al 90% o all'80% a seconda delle tipologie di operazioni **e dare quindi continuità al rapporto con l'impresa** acquisendo garanzia al 90% sulle linee di breve termine che avranno una scadenza ad esempio a maggio/giugno 2022, invece per le linee di medio lungo si attiverà l'operazione di rinegoziazione con acquisizione di garanzia all'80%.

Caso pratico "Mario Rossi srl"

Situazione attuale:

1. Alla data del 17 marzo 2020 totale fido accordato euro 1.000.000,00 con utilizzato di 500.000,00. Entro il 15/12/2020 possiamo acquisire garanzia del fondo di garanzia per un valore massimo del 33% su 500.000,00 pari ad euro 165.000,00 ovvero per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla Data del termine delle misure (31/01/2021), rispetto

all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a) (17/03/2020);

2. Totale rate sospese pari ad euro 100.000 acquisiamo garanzia pari al 33% su euro 100.000,00 ovvero per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Ad esempio In data 15/11/2020 si può effettuare:

- Istruttoria per richiesta garanzia diretta pari al 33% di cui al punto 1
- Istruttoria per richiesta garanzia diretta pari al 33% di cui al punto 2
- Istruttoria per richiesta di garanzia diretta pari al 90% sugli aiuti temporanei sul fido di 1.000.000,00
- Istruttoria per richiesta di garanzia diretta pari all'80% a valere sugli aiuti temporanei o de minimis per operazione di rinegoziazione con aggiunta 25% di liquidità rispetto al debito residuo sul chirografario oggetto di moratoria

Alla data del 31.01.2021 l'istituto di credito ha la possibilità di attivare le linee di breve o medio lungo ora garantite al 90% o all'80% a seconda delle tipologie di operazioni e **dare quindi continuità al rapporto con l'impresa** acquisendo garanzia al 90% sulle linee di breve termine che avranno una scadenza ad esempio a maggio/giugno 2022, invece per le linee di medio lungo si attiverà l'operazione di rinegoziazione con acquisizione di garanzia all'80%.

Occorre a mio avviso in questo momento particolare avere un atteggiamento ancor più dinamico e proattivo utilizzando tutti gli strumenti a disposizione tenendo in considerazione delle 2 scadenze indicate nel punto 1) e 2) della parte iniziale del documento. Un atteggiamento dinamico in questo preciso momento storico oltre ad essere di aiuto e sostegno all'impresa conviene anche all'istituto di credito (in termini di minor accantonamenti in primis e di maggiori coperture finanziarie a ponderazione zero sul capitale).

Diviene fondamentale per la PMI intraprendere un nuovo percorso basato su un sistema innovativo che coniuga le esigenze delle stesse PMI unitamente a quelle dei terzi portatori di interesse (istituti di credito, clienti e fornitori) attraverso un percorso strutturato, con approccio dinamico e proattivo, **basato principalmente sulla perfetta integrazione tra l'analisi e il miglioramento del Rating aziendale in ottica IFRS 9 e l'utilizzo delle migliori tecniche di CRM (Credit Risk Mitigation) presenti sul mercato nazionale ed europeo.**

Vi invio questo mio pensiero sperando che vi sia di aiuto almeno nella parte informativa.

Silviano Di Pinto

Aggiornamento del 23/10/2020

